



Il Regolamento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Articolo 1 Atto costitutivo

1. Il giorno 25 Agosto 1975, secondo quanto prescritto dall'Art. 51 dello Statuto Sociale, è stato costituito il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (CRFVG).
2. Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. del Friuli Venezia Giulia ciascuna rappresentata da una Delegazione.
4. Agli effetti dell'atto costitutivo le Sezioni si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

Articolo 2 Sede del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Il C.R.F.V.G. ha sede legale presso il domicilio del Presidente Regionale PRO TEMPORE.
2. A discrezione del C.R.F.V.G. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito regionale.

Articolo 3 Organi del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Gli organi del C.R.F.V.G. sono: l'Assemblea del C.R.F.V.G., il Presidente e il Collegio dei Sindaci.

Articolo 4 Scopi del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Il C.R.F.V.G.:
 - a. Esclude nella sua attività qualsiasi scopo di lucro.
 - b. Sovrintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (Art. 50 S.S.).
 - c. Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezioni e Soci, Soci e Soci.
 - d. Nomina i Delegati Regionali dell'Assemblea Generale A.R.I.
 - e. Nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazioni di radioamatore
 - f. Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I., trattenendo una percentuale (che sarà stabilita dal Comitato stesso) per le proprie spese di gestione (Art. 5 S.S.)
 - g. Provvede a tenere i contatti con le autorità regionali, dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I., in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.
 - h. Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni che lo compongono.



Articolo 5 Composizione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Il C.R.F.V.G. è composto da due delegati per ogni Sezione della Regione. In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente della Sezione stessa.
2. I delegati di Sezione eletti dall'Assemblea dei Soci delle singole Sezioni non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.F.V.G.
3. I Soci A.R.I. possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.
4. Sempre senza diritto di voto possono partecipare alle riunioni del C.R.F.V.G. anche i Sindaci del C.R.F.V.G.
5. Le riunioni del C.R.F.V.G. possono essere ordinarie o straordinarie.
6. E' prescritta la convocazione di almeno una riunione ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro il 31 Marzo.
7. La riunione straordinaria può essere convocata dal Collegio dei Sindaci, dal Presidente e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni del Friuli Venezia Giulia prescindendo dal numero dei Soci che esse contano.
8. La convocazione della riunione avverrà in ogni sede di Sezione, tutte le volte in luogo diverso e a rotazione, salvo non si ravvisi a maggioranza diversa opportunità.

Articolo 6 Quorum deliberativo e diritto di voto

1. La riunione del C.R.F.V.G. è deliberativa solo se rappresenta almeno la maggioranza semplice dei Soci delle Sezioni ed è valida solo se presente il Presidente o il Vice Presidente regionale.
2. Vigge per il quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni delegazione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti soci la Sezione aveva al 31 Dicembre dell'anno precedente.
3. Nel caso di presenza di nuove Sezioni nel frattempo formatesi, si prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento alla data indicata.
4. Nel caso di riunione straordinaria convocata dal Collegio dei Sindaci, il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario non esercitano il loro voto.
5. Nel caso si debbano apportare modifiche al regolamento regionale, e' prescritta la duplice maggioranza del 75% dei soci e delle Sezioni.
6. Le comunicazioni di convocazione delle riunioni sono esclusivo compito del Segretario regionale e dovranno pervenire agli interessati almeno 15 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione di uso (luogo, data, ordine del giorno, da chi convocata, ecc.)
7. Le Sezioni dovranno essere preavvertite almeno 30 giorni prima, per dar loro modo di inserire argomenti o interpellanze all'ordine del giorno.
8. Ogni deroga temporale per causa di forza maggiore, dovrà essere motivata e i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 8 e 15 giorni rispettivamente.



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

9. In caso di eventi straordinari sia locali che Nazionali che di fatto impediscano il movimento delle persone, le riunioni, le assemblee, per semplice rischio di incolumità personale dei componenti del C.R.F.V.G. o per l'insorgere di comprovati problemi urgenti ed indifferibili che debbano trovare soluzione in tempi brevissimi, il Presidente potrà indire una seduta eseguita in via telematica, con tutti i mezzi a disposizione dei Delegati. In questo caso, viste le condizioni di emergenza o urgenza, vengono a cadere i limiti temporali del paragrafo 8 del presente articolo e l'Assemblea verrà convocata nel più breve tempo possibile. Nella convocazione e nel verbale sarà indicata, in questo caso, quale sia stata la modalità adottata. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. E' fatto divieto per ogni partecipante, salvo preventiva autorizzazione, di utilizzare supporti atti a registrare, in qualsivoglia modo, in tutto o in parte, i contenuti della riunione. Ogni partecipante dovrà dichiarare al momento dell'entrata in conferenza, che nella sua postazione non esistono altre persone che possono ascoltare e/o vedere in qualsivoglia modo i contenuti della riunione. Pur tuttavia per giusta causa, una Sezione può richiedere che possano essere ammessi eventuali soci auditori. Essi dovranno essere espressamente richiesti con motivazione al CR con un certo anticipo, essere in grado di usare la piattaforma telematica che verrà proposta e garantire la segretezza della discussione. La valutazione di ammissione sarà presa in maniera insindacabile dal Presidente del CR; d' altra parte, se il CR ritiene opportuno interpellare un socio o altra persona non facente parte del CR, avviserà le sezioni di questo partecipante che avrà diritto di parola esclusivamente quando interpellato, attenendosi ai doveri di segretezza più sopra indicati, in quanto l'unico documento ufficiale sarà il verbale di Assemblea. Qualora dovesse essere accertata una o più di queste violazioni, si dovranno adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente statuto. Tale paragrafo diventa immediatamente esecutivo dal 23/03/2020 in virtù dell'attuale momento di urgenza ed emergenza e agli inviti della Segreteria Generale ARI ad attuare riunioni telematiche.



Articolo 7

Presidente, Vice Presidente, Segretario-Cassiere

1. Su convocazione dei Sindaci, secondo gli stessi tempi indicati per la convocazione delle riunioni e con le stesse modalità, senza deroga, il C.R.F.V.G. si riunirà per le elezioni, nel proprio ambito, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Cassiere.
2. Dette cariche sono assolutamente non retribuite, salvo rimborso spese per incarichi specifici attribuiti dal C.R.F.V.G.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Cassiere restano in carica tre anni così come restano in carica tre anni i Delegati di Sezione.
4. Il Presidente:
 - a. Rappresenta il C.R.F.V.G.
 - b. Presiede le riunioni del C.R.F.V.G.
 - c. Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.R.F.V.G.
 - d. Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del C.R.F.V.G.
 - e. Dispone per la convocazione delle riunioni straordinarie, quando richiesta dal Collegio dei Sindaci o da un terzo delle Sezioni
 - f. Esercita in casi di provata urgenza, i poteri del C.R.F.V.G., salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo
 - g. Adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del C.R.F.V.G.
5. Il Vice Presidente:
 - a. Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento
 - b. Assume la presidenza in caso di dimissioni del Presidente
 - c. Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.
6. Il Segretario-Cassiere:
 - a. Coadiuvando il Presidente e il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni
 - b. E' segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni
 - c. Tiene la corrispondenza del C.R.F.V.G.
 - d. Tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa
 - e. Il servizio di segreteria del C.R.F.V.G. può essere svolto da un qualsiasi Socio A.R.I. anche al di fuori dei Delegati di Sezione comunque sempre senza diritto di voto.



Articolo 8. Il Collegio dei Sindaci

1. Il Presidente in carica convoca la riunione del C.R.F.V.G. per l'elezione del Collegio dei Sindaci.
2. I Sindaci saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni.
3. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa, così come specificato nelle norme generali dal precedente Art. 7.
4. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.
5. Il Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina il proprio Presidente; in caso di dimissioni di un membro, coopta per la nomina di un Sindaco supplente da scegliersi tra i candidati non eletti. Il supplente rimane in carica sino allo scadere del triennio.
6. In caso di dimissioni di due Sindaci, il Presidente del C.R.F.V.G. indice nuove elezioni. I nuovi sindaci eletti resteranno anch'essi in carica sino allo scadere del triennio.
7. Il Collegio dei Sindaci:
 - a. Controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa del C.R.F.V.G. Si assicura che ogni atto degli organi del C.R.F.V.G. non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e con il Regolamento Regionale
 - b. Ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del C.R.F.V.G. In caso di gravi inadempienze e manchevolezze, potrà ricorrere al Consiglio Nazionale
 - c. Ha facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza di indire la riunione straordinaria del C.R.F.V.G.
 - d. Convoca la riunione del C.R.F.V.G. per le elezioni del Presidente, del Vice Presidente, e del Segretario-Cassiere
 - e. Provvede a dare corretta interpretazione al regolamento regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo
 - f. Provvede per iscritto a dare il suo parere al C.R.F.V.G. sui regolamenti di Sezione.
 - g. Ha facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci Nazionale e i Collegi di Sezione.

Articolo 9 Incarichi speciali

1. Il C.R.F.V.G. ha facoltà di delegare ai soci della Regione specifiche mansioni.
2. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al C.R.F.V.G. del loro operato.
3. Il C.R.F.V.G. ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.



Articolo 10 Le Sezioni

1. Almeno 20 (Venti) Soci, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione.
2. Il comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.F.V.G. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.
3. Il Presidente del C.R.F.V.G., verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà entro 30 (Trenta) giorni dalla richiesta, un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione. Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato.
4. Contemporaneamente il Presidente del C.R.F.V.G. informerà il Collegio dei Sindaci e il C.R.F.V.G. stesso.
5. L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà il primo punto all'ordine del giorno della prima Assemblea del C.R.F.V.G. convocata dopo l'avvenuta richiesta.
6. Unico organo autorizzato a dare in via definitiva l'autorizzazione è il C.R.F.V.G., sentito il parere del Collegio dei Sindaci, già informato.
7. Il C.R.F.V.G. fisserà anche la competenza territoriale della nuova Sezione.
8. La nuova Sezione entrerà di diritto a far parte del C.R.F.V.G.
9. Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione.
10. Le Sezioni possono darsi un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto ne con lo Statuto Sociale ne con il presente Regolamento.
11. Tale Regolamento dovrà essere sottoposto al C.R.F.V.G. per l'approvazione entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.
12. Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al C.R.F.V.G. almeno una volta all'anno.
13. Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:
 - a. Di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione di attività associativa
 - b. Di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R.F.V.G., con maggioranza qualificata (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni) decide lo scioglimento stesso.
14. Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo, avente un proprio domicilio legale e, per le Sezioni con più di 50 (Cinquanta) Soci, un Collegio di Sindaci composto da almeno due membri.

Articolo 11 I Soci

1. I Soci A.R.I. residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia devono far parte di una sola Sezione della Regione.
2. La domanda di ammissione al Sodalizio potrà essere inoltrata solo attraverso la Sezione competente per territorio, la quale sola sarà tenuta ad esprimere il parere richiesto dagli organi centrali.



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

3. Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell'A.R.I.
4. Il presente Regolamento è stato letto e approvato con ratifica come da Verbale dell'Assemblea dei Delegati regionali Friuli Venezia Giulia tenutasi telematicamente presso il domicilio del Presidente pro tempore in data 01/04/2020
5. La presente copia datata 01/04/2020 annulla e sostituisce a tutti gli effetti le versioni precedenti.

Udine, lì 01/04/2020

Il Segretario del C.R.F.V.G.
Bernardino Tamburlini IV3AOW

Il Presidente del C.R.F.V.G.
Giovanni Giol IV3AVQ

Così come approvato dall'Assemblea del C.R.F.V.G del 01/04/2020